

Codice DB1413

D.D. 22 dicembre 2010, n. 3499

Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 113/10 finalizzata al mantenimento dell'attraversamento della tubazione fognaria e sulle opere di sistemazione del rio della Vigna in Comune di Ghiffa (VB). Richiedente: Comune di Ghiffa (VB).

In data 20/10/2010 con nota n° 6578 (nostro prot. n° 76973/DB14.13 del 25/10/2010) e successive integrazioni, nonché dalla riunione del 12/11/2010 e dalla formale richiesta in data 25/11/2010 nostro protocollo n° 86513/DB14.13 per l'attraversamento fognario, è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania la richiesta, tramite il Comune di Ghiffa, della sistemazione del Rio della Vigna finalizzata alla sistemazione di parte del rio e al rilascio della concessione demaniale in sanatoria per il mantenimento dell'attraversamento della tubazione fognaria in Comune di Ghiffa (VB).

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato Rio della Vigna è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti e accettati dal Comune di Ghiffa e dalle Acque Nord a firma dell'Ing. S.M. Pagani.

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Ghiffa (VB) per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, è ritenuta ammissibile il mantenimento delle opere in argomento nel rispetto del buon regime idraulico.

Visto il regolamento regionale n. 14/2004 con il quale viene data attuazione all'art.1 della legge regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione in sanatoria secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L.R. 51/97 e la L.R. 23/2008;

vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;

visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;

visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;

visto l'art. 59 della L.R. 44/00;

viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;

visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004.

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Ghiffa per la sistemazione del Rio della Vigna finalizzata alla sistemazione di parte del rio e in sanatoria per il mantenimento dell'attraversamento della tubazione fognaria in Comune di Ghiffa (VB), il tutto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera in oggetto dovrà essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché i nominativi dei tecnici incaricati della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione dei Direttori dei lavori attestanti che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei rispettivi manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo e delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2. il soggetto autorizzato, per il rilascio della concessione in sanatoria, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla D.Lgs. 42/04; alla L.R. 45/89; ecc.).

3. Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 del regolamento regionale n° 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole